

**La prevalenza della gestione più onerosa di cui all'art. 3 comma 6 del Dpr 177/2015  
nella liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari**

*Premessa. 1.L'art. 8 del Dlgs14/2010. 2.Onerosità della gestione 3. L'art.3 co.6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie. 3.1 La prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene. 3.2. L'inconferenza della prevalenza di valore 4. Diritto al compenso su tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15 5.Conclusioni*

**Domenico Posca**  
**Coordinatore nazionale AGN –Amministratori Giudiziari Network**

\*\*\*\*\*

**Premessa**

L'attuazione in sede giurisdizionale del DPR 177/15 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione ha, in questi primi anni, fatto emergere molteplici difficoltà interpretative<sup>1</sup>. Una delle questioni più rilevanti riguarda la corretta individuazione dei valori sui quali applicare le aliquote di legge con riferimento alla limitazione rapportata alla gestione prevalente per onerosità, in presenza di beni rientranti in più di una tra le diverse categorie dell'art.3 comma 1 del decreto: aziendali, immobili, mobili, frutti.

**1. L'art. 8 del Dlgs14/2010**

L'art. 8 del Dlgs. n. 14/2010, come noto, è fonte primaria rispetto al decreto in commento e contiene i principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere, tra i quali:

- a) la previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
- b) la previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
- c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
- d)e)f) *omissis*.

---

Ha collaborato alla stesura dell'articolo il dott. Mauro Sodano, commercialista in Napoli e coadiutore in amministrazioni giudiziarie

<sup>1</sup> Domenico Posca, *La disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 177 del 2015* in Gazzetta Forense n. 01/16 pp.62-75

## **2. Onerosità della gestione**

Appare dirimente comprendere cosa si intenda per *onerosità della gestione*, atteso che è questo il parametro sulla base del quale si deve regolare la quantificazione dei compensi nei casi in esame. In base al dizionario enciclopedico Treccani oneroso è ciò che costituisce un peso, un obbligo gravoso. Gestione più onerosa, pertanto, non è - sempre o necessariamente - quella di valore maggiore ma quella che comporta obblighi e oneri più gravosi.

Va da se che possiamo trovarci alle prese con patrimoni misti comprendenti immobili aziendali che - come illustrato più avanti - potranno rientrare tanto nella categoria dei beni aziendali (art.3 co.1 lett.a) che in quella degli immobili (art.3 co.1 lett.c)<sup>2</sup>. In tal caso si

---

<sup>2</sup> Dpr 177/15 Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso) comma 1.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

applicheranno le aliquote più elevate previste per la gestione più onerosa, che, naturalmente, è quella aziendale.

### **3. L'art.3 co.6 del Dpr 177/15. Beni rientranti in diverse categorie**

Tanto preliminarmente chiarito, proviamo a comprendere come debba operare la limitazione de quo in presenza di patrimoni misti. L'art. 3 comma 6 del decreto in commento prevede che *nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa.*

Le interpretazioni operate finora da dottrina e giurisprudenza sulla modalità applicativa del precetto regolamentare non hanno colto nel segno, nella misura in cui, in presenza di patrimoni misti (composti da beni aziendali, beni immobili e beni mobili), si sono limitate a individuare la categoria caratterizzata dal maggior valore, invece che dalla maggiore onerosità, come sopra definita. Per poi calcolare il compenso solo sulla categoria di beni di maggior valore applicando alle altre categorie le maggiorazioni previste. In tal guisa si finisce, tuttavia, con applicare la tariffa in modo restrittivo, illogico e non coerente con il dettato normativo, come emerge chiaramente da argomentazioni di ordine giuridico, logico e sistematico.

#### **3.1 La prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene**

*La prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote non deve essere intesa con riguardo alle “categorie” di beni, aziendali, immobili, mobili e frutti. La norma in commento nel primo capoverso del comma 6 si riferisce a *beni rientranti in almeno due delle categorie* per natura ovvero perché, nel corso della procedura, possono cambiare l'appartenenza all'una o all'altra categoria.

---

d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.

### *Immobili*

Questi beni possono rientrare nella categoria dei beni aziendali se di proprietà di un'impresa in sequestro, ovvero nella categoria beni immobili in quanto tali e sottoposti a specifica esecuzione della misura ablativa, con annotazione nei pubblici registri. In tal caso trova applicazione la norma in commento, nel senso che il compenso va liquidato con riferimento alla gestione più onerosa. L'immobile dell'esempio avrà sempre lo stesso intrinseco valore, ma la sua gestione può essere (come spesso accade) più complessa e onerosa perché inserito nel contesto aziendale. Di tal che si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per eventuali attività gestionali sullo stesso bene che dovessero prescindere dal vincolo aziendale (ad esempio la regolarizzazione urbanistica).

### *Beni aziendali*

Può capitare che un'azienda venga dapprima amministrata direttamente e, successivamente, concessa in godimento a terzi, per poi, infine, essere liquidata. Ipotesi che riguarda tre categorie e altrettanti schemi di aliquote: aziende gestite direttamente, aziende locate e frutti. Come nel caso precedente si applicheranno le aliquote previste per i beni aziendali e, se del caso, la maggiorazione per le altre gestioni meno onerose della concessione in godimento a terzi o dei frutti.

Si ritiene che la limitazione della gestione prevalente prevista dalla norma in esame debba riferirsi ai casi in cui lo stesso bene amministrato rientri, per varie ragioni, in più di una delle categorie e solo in tale circostanza occorrerà stabilire quale gestione sia la più onerosa, per poter individuare le aliquote applicabili.

## **3.2. L'inconferenza della prevalenza di valore**

Appare, pertanto, del tutto inconferente la teoria che potremmo definire della "prevalenza di valore" secondo la quale si dovrebbe compensare la sola amministrazione della categoria di beni di maggior valore tra quelle previste. Si pensi ai patrimoni composti da valori immobili (che peraltro non incontrano il discutibile limite del valore aziendale calcolato al netto dei debiti) e da aziende di valore più basso ma molto più onerose sotto il profilo dell'impegno. Aderendo a questa interpretazione si finirebbe con il riconoscere un compenso molto più basso rispetto all'attività di amministrazione delle aziende in virtù della minor aliquota applicata sulla gestione immobiliare (inferiore del 50%), risultando essere poco efficace la maggiorazione prevista. Una tale ricostruzione si porrebbe, inoltre, in contrasto con la lettera c art. 8 comma 2 del Dlgs 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l'attività di amministrazione effettivamente svolta.

In conclusione la *prevalenza della gestione più onerosa* quale metro di individuazione del valore dei beni sui quali applicare le aliquote della tariffa deve essere riferita alle limitate

ipotesi in cui uno o più beni possono rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell'art.3: beni aziendali, immobili, mobili e frutti. Non *tout court* alla categoria di beni di maggior valore.

#### **4. Diritto al compenso su tutte le categorie di beni e relazione governativa al Dpr 177/15**

La conferma di quanto sostenuto deriva dalla relazione governativa del decreto, nella quale si fa riferimento *ai risultati delle simulazioni che, al fine di ricomprendere i casi più frequenti, sono state operate alle nove ipotesi, variamente componendo l'attivo (e cioè a seconda che si sia ipotizzata o meno la presenza di cespiti aziendali e/o di canoni o altri utili).*

Nelle simulazioni allegate alla relazione il legislatore ha seguito i seguenti principi.

- a) Viene utilizzata l'aliquota massima per il calcolo dei compensi, motivando la scelta con la semplicità di calcolo, ma ciò è irrilevante per quanto qui in discussione.
- b) Nei casi previsti si presentano patrimoni misti composti da beni aziendali, mobili, immobili, redditi e frutti civili.
- c) Non si riportano valori complessivi dei patrimoni ma divisi e riferiti alle diverse tipologie.

La relazione governativa è in linea con la nostra interpretazione : in nessuna simulazione viene preso in considerazione il parametro del valore prevalente. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione illustrativa, deriva, infatti, dall'applicazione delle aliquote sul valore di ogni categoria singolarmente considerata <sup>3</sup>.

Quanto esemplificato dal legislatore conferma che un bene, per sua natura, può rientrare nelle diverse categorie, previste dall'art. 3 comma 1 lettere a),b),c) e d), durante il periodo di vigenza del sequestro. Conseguentemente la prevalenza va individuata nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestioni) e non nel valore dell'intera categoria dei

<sup>3</sup> Esempificazioni di cui alla relazione governativa (sintesi)

1^ Ipotesi: attivo € 100.000,00 (di cui: € 60.000,00 azienda e € 40.000,00 immobili); passivo € 0; redditi incassati € 0

Compenzi indicati in relazione € 8.708,10

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

- valore azienda 60.000 compenso 6.342

- valore immobili 40.000 2.506

TOTALE 8.708

2^ Ipotesi: attivo € 1.000.000,00 (di cui: 400.000,00 l'azienda; 300.00,00 immobili; e 300.000,00 beni mobili); passivo € 0

redditi incassati € 0

Compenzi indicati in relazione € 46.666,80

L'importo deriva dall'applicazione della tariffa separatamente su

- valore azienda 400.000 compenso 28.758

- valore immobili 300.000 11.129

- valore mobili 300.000 6.779

TOTALE 46.666

beni. Tra le ipotesi che fanno scattare il criterio della prevalenza annoveriamo l'immobile aziendale e l'azienda dapprima amministrata direttamente e poi locata a terzi. Come detto, l'immobile aziendale rientrerebbe sia nella categoria aziendale (art. 3 comma 1 lettera a), che nella categoria degli immobili (art. 3 comma 1 lettera c). Lo stesso immobile potrebbe, inoltre, essere un bene merce successivamente liquidato e, pertanto, produrre frutti (art. 3 comma 1 lettera d). L'azienda dapprima amministrata (art. 3 comma 1 lettera a) e, successivamente, concessa in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b), ovvero successivamente liquidata (art. 3 comma 1 lettera d). In tal caso la valutazione del bene (immobile o azienda) verrà rettificata sulla base della prevalenza dell'attività più onerosa con l'eventuale maggiorazione non superiore al 25 % per ogni altra tipologia di gestione e in relazione alla complessità della stessa. Nel caso dell'azienda dapprima amministrata e poi concessa in godimento a terzi troverebbe applicazione l'art. 3 co.6 e il compenso verrebbe liquidato sulla base delle aliquote dell'attività più onerosa (art. 3 comma 1 lettera a) aumentato per l'attività meno onerosa derivante dalla concessione in godimento a terzi (art. 3 comma 1 lettera b). Se il legislatore avesse voluto calcolare il compenso secondo l'avversata teoria della prevalenza di valore, i risultati pubblicati nella relazione sarebbero stati ben diversi

## **5. Conclusioni**

La nostra ricostruzione fondata sulla prevalenza della gestione più onerosa dello stesso bene è in linea con l'art. 8 del Dlgs 14/2010, con l'art. 3 co.6 del Dpr 177/15, con la relazione governativa di accompagnamento e con gli esempi ivi riportati.

La previsione di cui all'art.3 co.6 in commento non considera, ai fini dell'applicazione delle aliquote, il mero valore patrimoniale. La prevalenza è da valutare esclusivamente nei casi in cui un bene specifico rientri in più categorie (gestionali) e non riferita al valore dell'intera categoria dei beni. Il compenso calcolato e indicato negli esempi allegati alla relazione governativa deriva, infatti, dall'applicazione delle aliquote previste sul valore di ogni categoria presa singolarmente e non su quella prevalente. Nel ricorrente caso di patrimoni misti comprendenti beni immobili, aziende e beni mobili, il compenso dovrà essere calcolato, conformemente alla relazione governativa, applicando le aliquote di cui all'art.3 comma 1 del Dpr 177/15 a ogni singola tipologia di beni, riservando l'applicazione delle maggiorazioni alle sole ipotesi in cui un bene passi da una categoria gestionale all'altra.

Ogni altra prassi che vorrebbe riconoscere rilevanza alla sola categoria di beni di maggior valore, escludendo gli altri, pur con la mitigazione delle maggiorazioni, non appare conforme all'impianto normativo e ai criteri di logica ed equità.

**20 ottobre 2017**